

# ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE COMUNI DI



**ARZENE**



**SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO**



**VALVASONE**

## CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE

### PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, prevede all'art. 30, 1° comma che, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- la L.R. 1 del 09.01.2006, Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia prevede, all'art. 20, 1° comma, che, allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli Enti Locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante associazioni comunali;
- la L.R. 1 del 09.01.2006, Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia prevede, all'art. 22, 6° comma, prevede che la convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.
- è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1 del 09.01.2006, l'Associazione Intercomunale dei Comuni Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, con la stipula della convenzione quadro sottoscritta in data 25 maggio 2006, successivamente modificata in data 29 gennaio 2007, 08 febbraio 2008 e 08 marzo 2008, avente scadenza 31 dicembre 2015;
- l'Associazione, in armonia con le disposizioni di legge citate, si propone la realizzazione di forme di cooperazione intercomunale per la gestione di servizi e funzioni dei comuni aderenti, nonché l'integrazione dei servizi e delle politiche comuni, da realizzarsi tramite gli strumenti indicati dal D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge Regionale n. 1/2006 e che a tal fine si propone di gestire in forma associata una pluralità di funzioni e servizi, promuovendo il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio dei comuni che compongono l'Associazione, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

- la convenzione quadro, tra i diversi servizi da gestire in forma associata, contempla quello relativo alla convenzione attuativa in oggetto specificata;
- come previsto dall'art. 8 c. 3 lett. b) della Convenzione quadro, la Conferenza dei Sindaci approva le bozze di convenzione attuativa da sottoporre, alle rispettive Giunte comunali per l'approvazione finale;
- con deliberazioni giuntali n. 28 del 10 marzo 2008 del Comune di Arzene, n. 41 del 10 marzo 2008 del Comune di San Martino al Tagliamento e n. 14 del 10 marzo 2008 del Comune di Valvasone, i tre Enti hanno determinato di approvare la presente convenzione attuativa, per la gestione amministrativa del servizio attinente alla gestione del personale
- la convenzione in oggetto, costituisce un atto di valenza generale concernente l'organizzazione degli Uffici di cui debba essere data informazione ai soggetti sindacali e che in sede di Conferenza dei Sindaci si è convenuto che ciascun Comune Convenzionato provvederà ad informare la rispettiva RSU della avvenuta approvazione e che il Comune Capofila provvederà ad informare le Associazioni Sindacali di cui all'art. 10 del C.C.R.L.2002;

### **RITENUTO**

di disciplinare, con convenzione, i rapporti fra i comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone al fine di una migliore e più efficiente gestione del servizio di gestione del personale;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

si addivene alla stipula del seguente atto convenzionale, ai sensi dell'art. 30, 1° e 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 20, 1° comma e dell'art. 22, 6° comma della L.R. 1/2006:

### **Capo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **(Oggetto della convenzione)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione è stipulata ai sensi della legge regionale 1 del 9 gennaio 2006 e della convenzione quadro, sottoscritta in data 25 maggio 2006 e successive modificazioni, tra i comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone ed ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio di gestione del personale. In particolare:
  - a. Reclutamento del personale e concorsi:
    - i. definizione del piano occupazionale,
    - ii. indizione dei bandi,
    - iii. svolgimento delle selezioni;
  - b. Formazione professionale:

- i. predisposizione piano di formazione generale,
    - ii. organizzazione e gestione corsi di formazione;
  - c. Armonizzazione dei regolamenti del Personale
3. Le funzioni sono svolte in forma associata tra i Comuni di, Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone.
  4. Il Comune di Valvasone svolge il ruolo di Comune Capofila.

## **Art. 2**

### **(Finalità)**

1. La gestione associata promuove l'integrazione tra i Comuni che la compongono attraverso il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. La gestione associata del servizio di gestione del personale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure in materia.
3. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

## **Art. 3**

### **(Enti convenzionati e ufficio comune)**

1. La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il Comune di Valvasone, il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.

## **Capo II**

### **DISCIPLINA SULL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE**

## **Art. 4**

### **(Organizzazione dell'ufficio comune)**

1. Alla direzione dell'Ufficio Comune è preposto un Responsabile del Servizio dei procedimenti di competenza dell'ufficio stesso.
2. Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate agli articoli 12 e 13.
3. Sono a disposizione del Responsabile gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 5**

### **(Disciplina applicabile)**

1. Il provvedimento di nomina del Responsabile dell'Ufficio Unico è conferito dal Sindaco del comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Le eventuali retribuzioni di posizione e risultato sono stabilite in base a criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del responsabile in caso di temporaneo impedimento. L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.
4. L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo o revocato, con provvedimento motivato del Sindaco del comune capofila previa consultazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
5. Il Responsabile deve porre particolare cura affinché l'attività dell'ufficio comune sia sempre improntata ai seguenti principi:
  - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - b. preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
  - c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
  - d. perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  - e. costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

## **Art. 6**

### **(Funzionamento dell'ufficio comune)**

1. All'ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione.
2. L'ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le funzioni sotto elencate:
  - a. Reclutamento del personale e concorsi:
    - i. definizione del piano occupazionale,
    - ii. indizione dei bandi,
    - iii. svolgimento delle selezioni;
  - b. Formazione professionale:
    - iv. predisposizione piano di formazione generale,
    - v. organizzazione e gestione corsi di formazione
  - c. Armonizzazione dei regolamenti del Personale

3. Al Responsabile compete, in particolare, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'ufficio comune, compresi tutti gli atti con valenza esterna, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione tecnica ed amministrativa, nonché finanziaria se assegnatario delle risorse finanziarie.

#### **Art. 7**

##### **(PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)**

1. Di concerto con gli organi previsti dalla convenzione quadro il Responsabile del servizio svolge le funzioni di programmazione e controllo.
2. La funzione di verifica dell'adeguatezza della presente convenzione è svolta dalla Conferenza dei Sindaci.
3. La Conferenza è chiamata ad esprimere il proprio parere su:
  - a. l'attività dell'ufficio comune, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile;
  - b. modifiche agli indirizzi e agli obiettivi generali dell'ufficio comune;
  - c. aggiornamento delle attribuzioni dell'ufficio comune.
4. Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla Conferenza, le proprie proposte relative all'attività dell'ufficio comune.
5. Gli enti associati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio.

#### **Capo III**

##### **RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

#### **Art. 8**

##### **(Durata della convenzione)**

1. La scadenza della convenzione è fissata al 31.12.2014.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari durata.

#### **Art. 9**

##### **(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)**

1. Lo scioglimento della Convenzione è sempre possibile ed immediatamente efficace se deliberata dall'unanimità della Conferenza dei Sindaci.
2. Lo scioglimento dell'Associazione Intercomunale dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone comporta il contestuale scioglimento della presente convenzione.
3. Non è consentito il recesso dalla convenzione, di uno o più Enti, prima della data del 31 dicembre 2009.

4. Il recesso, se comunicato al Presidente della Conferenza dei Sindaci entro il 30 giugno, decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; qualora sia comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
5. Il Comune recedente deve pagare ai Comuni convenzionati un indennizzo di importo commisurato al 50% dei contributi pubblici eventualmente introitati per lo scopo.

#### **Art. 10**

##### ***(Modifiche della convenzione)***

1. Le proposte di modifica alla presente convenzione sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono sottoposte alle Giunte Comunali dei comuni aderenti e divengono efficaci qualora approvate da tutte le stesse.

#### **Art. 11**

##### ***(Rapporti finanziari e garanzie)***

1. I Comuni aderenti alla convenzione sostengono le spese necessarie per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi previsti dal presente documento. Tali spese, aumentate del 5% per spese generali (personale, cancelleria, telefono, ecc.), saranno ripartite in parti uguali tra i comuni associati.
2. Entro il 15 novembre di ogni anno il responsabile dell'ufficio comune notifica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche necessarie per il successivo esercizio finanziario, cosicché la Conferenza possa comunicare a ciascun Comune convenzionato le somme da iscrivere nel prossimo bilancio di previsione.
3. Per il primo anno, i termini previsti dal precedente comma, al fine di provvedere alle relative variazioni del bilancio corrente, sono di sessanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione,
4. Entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo, il Responsabile dell'Ufficio comune redige un rendiconto delle spese sostenute e lo comunica all'Ufficio di Coordinamento dell'Associazione Intercomunale per la conseguente rendicontazione e riparto.
5. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto. Si obbliga altresì a versare la quota di propria spettanza al comune sede dell'ufficio comune entro 30 giorni dalla comunicazione del rendiconto da parte del Responsabile del Servizio.
6. L'incentivo ordinario, previsto dalla legge regionale 1/2006, art. 26, piano di valorizzazione territoriale, conseguente l'applicazione della presente convenzione, sarà ripartito ai comuni associati in parti uguali.

#### **Art. 12**

##### ***(Beni e strutture)***

1. L'ente presso cui l'ufficio comune è costituito provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
2. I Comuni convenzionati, per l'esercizio della gestione associata, mettono a disposizione i beni e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

3. Dei beni destinati alla gestione associata delle funzioni e servizi di cui alla presente convenzione sarà redatto apposito inventario che verrà aggiornato periodicamente dall'ufficio comune.

### **Art. 13**

#### **(Risorse umane)**

1. L'ufficio comune è composto da personale alle dipendenze organiche dei Comuni convenzionati, o da questi ultimi messo a disposizione dell'Ufficio Comune e/o da soggetti esterni previamente incaricati, individuati dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale assegnato all'ufficio comune sono indicate dalla Conferenza dei Sindaci sulla base delle proposte formulate dal Responsabile dell'ufficio comune.
3. Il personale messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, è da considerarsi funzionalmente alle dipendenze dell'ufficio comune.
4. Per l'eventuale assunzione di personale si fa riferimento alle norme vigenti nei Comuni che procedono all'assunzione

### **Capo IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14**

#### **(Controversie)**

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
  - a. uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
  - b. uno dalla Conferenza dei Sindaci;
  - c. il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

### **Art. 15**

#### **(Disposizioni in materia di privacy)**

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile del servizio associato.

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

**Art. 16**

**(Disposizioni finali)**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Valvasone, lì 11 marzo 2008

Per il Comune di ARZENE  
Il Sindaco  
SCODELLARO Luciano

---

Per il Comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO  
Il Sindaco  
D'AGNOLO Giampaolo

---

Per il Comune di Valvasone  
Il Sindaco  
BELLOT Maurizio Claudio

---

/personale